Numero 5 - Maggio 2014 - Edizione Online

Lavoro Welfare PER UN NUOVO RIFORMISMO



LAVORO&WELFARE

Il decreto lavoro

Tra verità e propaganda

Com'era prevedibile, il Decreto Lavoro è stato terreno di scontro tra diverse filosofie, e diverse ricette sul come aggredire il dramma della mancanza di occupazione. Non è un mistero che la divisione sia passata anche all'interno della maggioranza, in particolare tra PD e NCD. Altrettanto pacifico che, operando in regime di bicameralismo paritario, ciascuna delle due Camere abbia il diritto di intervenire sul testo legislativo in esame. Non si capisce dunque per quale ragione le modifiche apportate per iniziativa della Commissione Lavoro della Camera siano negative perché sarebbero scritte sotto "dettatura" della CGIL (che peraltro esprime legittimamente un giudizio negativo sul decreto ancorché modificato!), mentre le correzioni apportate per iniziativa della Commissione Lavoro del Senato segnerebbero una rivincita di una parte politica sul resto della maggioranza.

Quando i fumi della propaganda tendono a negare la realtà dei fatti, conviene tornare all'analisi testuale, come ci insegnavano i maestri di filologia all'Università. Con la preziosa collaborazione di Paolo Casali, responsabile dell'Ufficio Legislativo del Gruppo PD, abbiamo realizzato una silloge, che mette a fronte il testo iniziale del decreto 34, le modifiche apportate dalla Camera e quelle successive del Senato. I lettori potranno discernere tra realtà e propaganda e farsi un'opinione. L'analisi di Cesare Damiano la si può leggere in calce alla silloge. Quel che conta naturalmente è, una volta approvato, dare corretta attuazione al decreto e monitorare il contributo dello stesso alla ripresa dell'occupazione.

Giovanni Battafarano e' Segretario Generale dell'Associazione Lavoro&Welfare

Il Decreto 34 tra Camera e Senato

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Le correzioni fondamentali al Decreto lavoro votate dalla Camera restano tutte confermate. I cambiamenti introdotti dal Senato, anche se presentano alcune criticità, non stravolgono le modifiche volute dal PD ed in alcune parti migliorano il testo, come nel caso della formazione per gli apprendisti. Restano confermate: le proroghe dei contratti a termine che da 8 passano a 5 e che sono complessive nell'arco dei 36 mesi e non collegate ai rinnovi; resta la sanzione, nel caso di superamento del tetto del 20% di contratti a termine (tetto calcolato in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato), non prevista nel Decreto iniziale, che diventa pecuniaria (su questo cambiamento avvenuto al Senato avevamo già dato la nostra disponibilità al ministro Poletti nella riunione di "maggioranza" tenutasi il giorno della prima fiducia alla Camera: mediazione rifiutata all'epoca dal NCD); il fatto che il calcolo del 20% sia esclusivamente correlato ai dipendenti a tempo indeterminato (non includendo quindi tipologie come il lavoro a progetto, l'interinale o altre forme di assunzione flessibili), riduce il numero di contratti a termine utilizzabili dalle imprese; resta il diritto di precedenza per i contratti a termine che verrà richiamato in forma scritta nel contratto di assunzione e resta la norma che prevede che il congedo di maternità concorra a determinare il medesimo diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato (questo punto è stato fortemente voluto dalle parlamentari del PD); è confermato, per l'apprendistato, l'obbligo della formazione da parte delle Regioni ed on the job (in forma scritta e sintetica) che il Decreto aveva cancellato e scompare, positivamente, l'assolvimento del datore di lavoro dall'obbligo formativo nel caso in cui la Regione non provveda entro 45 giorni dall'assunzione; rimane la sperimentazione, fortemente sostenuta dal PD, dei contratti di apprendistato per giovani che frequentino il secondo biennio della secondaria superiore, nella lo-

Cesare Damiano e' Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati gica dell'alternanza scuola-lavoro; resta confermata la stabilizzazione del 20% degli apprendisti, anche se le imprese che dovranno applicare la norma debbono avere almeno 50 dipendenti e non 30 come avevamo indicato alla Camera: questo rimane un punto di critica nei confronti della mediazione del Governo.

Il tentativo della destra di rimettere in discussione il testo (l'argomento più volte usato è stato quello di riportarlo alle origini) è dunque fallito di fronte alla tenuta del Partito Democratico alla Camera ed al Senato. Il Governo ha presentato otto emendamenti: in realtà soltanto due sono di sostanza. Il primo si riferisce alla sanzione, già ricordata, sui contratti a termine che é il punto di maggiore critica dei sindacati (CGIL, CISL E UGL, mentre la UIL non ha sollevato obiezioni su questo argomento). Occorre rilevare che nella prima versione del Decreto, come abbiamo già detto in precedenza, la sanzione non veniva indicata: l'abbiamo fatta inserire come PD, prevedendo, in caso di superamento del 20% del tetto dei contratti a termine, l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. La richiesta del cambiamento da parte di Scelta Civica e NCD aveva indotto il ministro del Lavoro a proporre come mediazione una sanzione pecuniaria per chiudere definitivamente il testo del Decreto, sulla quale il PD aveva dato il suo consenso. Il secondo cambiamento di sostanza riguarda l'innalzamento da 30 a 50 dipendenti del tetto a partire dal quale scatta l'obbligo di stabilizzare almeno il 20% degli apprendisti già al lavoro nel caso di nuove assunzioni. Per noi si tratta di una correzione sbagliata. Le altre sei modifiche sono di restyling: nel preambolo al Decreto si fa riferimento, positivamente, al contratto di inserimento a tempo indeterminato contenuto nella Delega governativa; si certifica il diritto di precedenza che deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto dell'assunzione a termine; si precisa che sono esclusi dal limite percentuale i contratti a termine stipulati da istituti pubblici e privati di ricerca per attività scientifica o tecnologica e che i medesimi contratti debbano avere una durata che coincide con quella del progetto: modifica che condividiamo; si chiarisce il ruolo della formazione regionale, con comunicazione di sedi e calendari di attività, che può anche avvalersi delle imprese che si sono dichiarate disponibili e delle loro associazioni, ai sensi delle linee guida del febbraio 2014: si tratta di un miglioramento che rafforza l'obbligatorietà della formazione; si prevede a livello regionale e per le province autonome di Trento e Bolzano, l'apprendistato stagionale nel caso di giovani in alternanza scuola-lavoro; si perfeziona il regime transitorio nel passaggio dalla vecchia all'attuale normativa. Come si vede si tratta di correzioni che non intervengono sulla sostanza del provvedimento, alcune delle quali richieste dal PD. Il Decreto, nella sua versione definitiva con le correzioni di Camera e Senato (come di seguito riportato nelle tavole sinottiche), dovrà trovare una sua rapida conversione. La discussione in Aula alla Camera è prevista da lunedì 12 maggio. Il testo è stato licenziato dalla Commissione Lavoro della Camera venerdì scorso e ha visto le opposizioni abbandonare la votazione degli emendamenti con l'accusa al Governo di avere "blindato" il testo. E' molto probabile che venga posta una nuova fiducia per evitare una sua decadenza: l'ultimo giorno utile è il 19 maggio. Il monitoraggio, richiesto dal PD e previsto nel testo del Decreto, dopo 12 mesi dall'approvazione, ci dirà se questo Decreto produrrà, come auspica il Governo, un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato ed un ridimensionamento dell'utilizzo delle forme di assunzione più precarie: a quel momento potremo fare un bilancio oggettivo. Quello che è chiaro è che l'occupazione tornerà a crescere soltanto in un contesto di robusto e convinto sostegno del Governo a favore dello sviluppo, dell'incremento dei consumi e della diminuzione della pressione fiscale alle imprese.

1 Decreto 34

Analisi del testo a fronte

Sin dalla sua emanazione, il decreto legge 34/2014 ha suscitato molta attenzione e molto dibattito tra le forze politiche e sociali, con un ventaglio di posizioni molto articolato e differenziato. Di tale discussione ne è testimonianza l'iter parlamentare, nel corso del quale vi è stato un profondo lavoro di verifica e revisione di alcune previsioni, pur nel rispetto dell'impianto iniziale del provvedimento.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica ha confermato il punto di equilibrio raggiunto, apportando solo alcune modifiche volte a precisare ulteriormente alcuni aspetti della nuova disciplina in materia di contratti a termine e di apprendistato.

Nel dettaglio le modifiche approvate dal Senato riguardano:

una diversa definizione del preambolo motivazionale in cui si indicano le ragioni delle modifiche alla disciplina in materia di contratti a tempo determinato, introducendo un esplicito riferimento alla futura previsione, in via sperimentale, del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente (contenuto nel disegno di legge delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - S 1428), confermando l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, facendo venir meno, invece, la riaffermazione del principio (introdotto dalla Camera dei Deputati) che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1, comma 1, alinea);

Responsabile Ufficio Legislativo Gruppo PD Camera dei Deputati

- in materia di diritto di precedenza che deve essere riconosciuto ai lavoratori con contratto a tempo determinato in caso di assunzioni a tempo indeterminato, si precisa che tale opportunità deve essere esplicitata e comunicata al lavoratore nel medesimo atto scritto con il quale si fissa il termine del rapporto di lavoro (art. 1, comma 1, lettera b-sexies);
- la sanzione in caso di superamento del limite del 20 per cento del numero dei contratti a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato (elemento introdotto dalla Camera dei Deputati) non sarà più la trasformazione degli stessi contratti "eccedentari" in contratti a tempo indeterminato, ma l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20 per cento della retribuzione mensile, qualora la violazione riguardi un solo contratto di lavoro a tempo determinato e del 50 per cento della retribuzione mensile, qualora la violazione riguardi più di un contratto di lavoro a tempo determinato. Il gettito di tali sanzioni confluirà Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, comma 1, lettera b-septies);
- il richiamato limite del 20 per cento del numero dei contratti a tempo dei contratti a tempo determinato non vale, oltre che per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 5 (disposizione già contenuta nel decreto varato dal Consiglio dei Ministri) anche nei confronti degli enti di ricerca pubblici e privati, per l'utilizzo di lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Per i medesimi lavoratori, impegnati in via esclusiva in attività di ricerca, la scadenza del contratto a tempo determinato potrà essere legata alla durata del progetto di ricerca nel quale sono impegnati e, quindi, si desume, potrà avere anche un termine superiore ai 36 mesi (art. 1, comma 1, lettera b-septies.1);
- l'obbligo della stabilizzazione di almeno una parte (20 per cento, salva diversa previsione dei contratti collettivi) degli apprendisti in caso di nuove stipulazioni di tali contratti (principio reintrodotto dalla Camera dei Deputati) è ora previsto per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, rispetto ai 30 previsti dal testo licenziato dalla Camera (art. 2, comma 1, lettera a), punto 2);
- si autorizza la possibilità di attivare contratti di apprendistato per attività stagionali, qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro ne disciplinino le modalità, nell'ambito dei programmi di alternanza scuola-lavoro definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 2, comma 1, lettera b-bis);
- l'obbligo della formazione pubblica per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, con uno specifico impegno delle Regioni interessate (reintrodotto dalla Camera dei Deputati) viene integrato con la previsione di una comunicazione circostanziata che illustri le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste. Tale offerta potrà essere assicurata anche avvalendosi dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 febbraio 2014 (art. 2, comma 1, lettera c);
- per quanto concerne di possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche in deroga ai limiti di età stabiliti per i contratti di apprendistato di alta for-

mazione e di ricerca, nell'ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 (introdotta dalla Camera dei Deputati), viene specificato che tale ipotisi si applichi con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 2, comma 2-bis);

- nel quadro delle norme transitorie (introdotte dalla Camera dei Deputati), si è modificata la previsione in base alla quale si disciplinava il caso dell'impresa che aveva già stipulato, prima dell'emanazione del decreto legge 34, un numero di contratti a tempo determinato superiore al richiamato limite del 20 per cento, ora disponendo che il datore di lavoro che si dovesse trovare in tale situazione è tenuto a rientrare entro detto limite numerico entro il 31 dicembre 2014, salvo che non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva sia per quanto concerne le percentuali di riferimento sia per i termini temporali (art. 2-bis, comma 3):
- al fine di poter usufruire di alcune azioni di politica attiva per l'occupazione, il testo del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ha reso possibile che l'interessato si possa recare presso qualsiasi ufficio in ambito nazionale e non solo presso quello di riferimento del domicilio. Con l'emendamento approvato al Senato si consente anche l'utilizzo della posta elettronica certificata per manifestare la disponibilità dell'interessato (art. 3, comma2).

Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <i>n.</i> 66 del 20 marzo 2014.		
TESTO DEL DECRETO-LEGGE DEL GOVERNO	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APROVATE DALLA 11° COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese	Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;		
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;		
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;		
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;		
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;		
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;		

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;		
EMANA		
il seguente decreto-legge:		
Capo I	Capo I	Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO
Articolo 1.	Articolo 1.	Articolo 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine) 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:	(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine) 1. In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di	in materia di contratto di lavoro a termine) Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more
	lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	de Il'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:	a) identico:	
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto	1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può	

rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;	eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;	
2) il comma 1- <i>bis</i> è abrogato;	2) identico;	
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;	3) identico;	
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».	b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;	
	<i>b-bis)</i> all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;	
	b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;	
	b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;	

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i sequenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione»;

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

«4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro»;

b-sexies) all'articolo 5, al comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i sequenti:

4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».	1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20:	
	<i>b-octies)</i> all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo	a. quaic 3c. (3cono.
		b-septies.1) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "'5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
		mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. "4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le sequenti: «di lavoro»;

2) il comma 5-quater è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».

2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, 368, introdotto dalla lettera n. b)-septies del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come

	modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. 2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito	
	con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».	
Articolo 2.	Articolo 2.	Articolo 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)	(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)	(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:	
a) all'articolo 2:	a) identico:	
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;	1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali»;	
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;	2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;	apprendistato, nei trentasei mesi

20.	- · ·	
3) i commi 3-bis e 3- ter sono abrogati;	3) il comma 3-ter è abrogato;	
b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;	b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;	
		b-bis) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.";
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».	c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze	c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano

	di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ».	Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni"».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.	2. Identico.	
	2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite programma contempla la le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167».	2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite programma contempla la le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e della valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro ».
	Articolo 2-bis.	Articolo 2-bis.
	(Disposizioni transitorie)	(Disposizioni transitorie)
	1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.	1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
	2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto,	

	conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.	3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Capo II	Capo II	Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ	•	MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Articolo 3.	Articolo 3.	Articolo 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori)	(Elenco anagrafico dei lavoratori)	(Elenco anagrafico dei lavoratori)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».	1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia», la parola: «ammesse» è sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonché occupate» sono	

	sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «inseriti».	
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».	territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in ogni ambito	2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in ogni ambito territoriale dello Stato, anche tramite posta elettronica certificata (PEC)».
Articolo 4.	Articolo 4.	Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva)	(Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva)	(Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva)
regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.	
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai sequenti criteri:	2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai sequenti criteri:	

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;	a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;	
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;	b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;	
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	c) identica.	
3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7	inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.	
può essere aggiornato	4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle	

annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.	modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.	
5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.	5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in quanto compatibile, » sono soppresse.	
	5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.	
6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	6. Identico.	
Articolo 5.	Articolo 5.	Autionia P
	Al titolo 5.	Articolo 5.
(Contratti di solidarietà)	(Contratti di solidarietà)	(Contratti di solidarietà)
(Contratti di solidarietà) 1. All'articolo 6 del decreto- legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».	(Contratti di solidarietà) 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4- bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come	

	con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 sono apportate le seguenti modificazioni:	
	 a) al secondo periodo, le parole da: «è del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è del 35 per cento.»; 	
	b) il terzo periodo è soppresso.	
	1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.	
Articolo 6.		
(Entrata in vigore)		
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.		
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.		
Dato a Roma, addì 20 marzo 2014. NAPOLITANO RENZI - POLETTI Visto, <i>il Guardasigilli</i> : ORLANDO		

Gli altri numeri on-line

Disponibili su www.lavorowelfare.it

1	Gennaio 2014	Un decalogo per il Jobs Act
2	Febbraio 2014	Cantiere Previdenza
3	Marzo 2014	La CIG
4	Aprile 2014	Il Decreto lavoro Opinioni a confronto
5	Maggio 2014	Il Decreto lavoro Il testo del Governo e le modifiche di Camera e Senato a Confronto
Prossimi Numeri		
6	Maggio 2014	L'intervento fiscale del governo sul lavoro
7	Maggio 2014	Garanzia Giovani

Aggiornato al 09/05/2014 Coordinamento editoriale: Luciana Dalu e Giorgia D'Errico Progetto grafico: Mattia Gabriele

Lavoro&Welfare

Hai letto tutto?



Approfondimenti, analisi, opinioni. Ogni mese.

On-line su www.lavorowelfare.it

